

Sentenza 1802/16
Dem. 826/16
Rif. n. 2765/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE

Nella persona del GOT, Dott. Alfredo Granata ha emesso, la
seguinte

Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826/2012,

tra

██████████, elettivamente domiciliato in Cercola alla Via Europa
n.29, presso lo studio degli avv.ti Daniele Saggese e Luca Saggese, che
lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;

attore

e

██████████ S.P.A , già ██████████ s.p.a, impresa designata dal
F.G.V.S. elettivamente domiciliata in Via ██████████, presso
l'Avv. ██████████, rappresentata e difesa dal medesimo, giusta
procura in atti

Convenuta

CONCLUSIONI:

come da verbale di udienza del 29/03/2016 e relative note
difensive .

MOTIVAZIONE

La domanda è fondata e va accolta .

La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni patiti dallo attore nella qualità di conducente di una bicicletta, subendo lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il giorno 21/06/2010 in Cercola. Assume l'attore che, nell'occasione veniva investito da tergo da una autovettura che, nell'affrontare un sorpasso, rientrando sulla corsia di marcia, attingeva il mezzo a due ruote, determinando lesioni personali

L' autovettura rimasta sconosciuta, a seguito dell'impatto, si dileguava senza prestare soccorso al malcapitato.

Si costituiva in giudizio la società di assicurazioni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Della Strada per la Regione Campania.

In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla CONSAP, come statuito dall'art. 287 della mentovata normativa.

L'atto di costituzione in mora, come è noto, deve contenere tutte le informazioni previste dall'art. 148 del DLGS 209/2005 e concedere lo "spatium deliberandi" previsto nel singolo caso (trattandosi di lesioni 90 giorni) prima di adire alle vie giudiziali.

Tali oneri si palesano adempiuti, atteso che, a fronte di una diffida notificata alle imprese in data 15/07/2010, il giudizio veniva introdotto il 3/02/2012, con pieno rispetto del termine minimo previsto.

Risulta, inoltre, documentato anche l' avviso del 14/09/2011 effettuato con raccomandata A/R.

Essendo stato introdotto il giudizio in data 3/02/2012 , trattandosi di lesioni, non può eccepirsi l'intervenuta prescrizione del diritto, dovendosi , per giurisprudenza granitica, applicarsi l'art. 2947 comma III , in quanto trattandosi di illecito civile considerato dalla legge come reato, a prescindere se il giudizio penale sia stato promosso, la più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento in sede civile (Cass.S.U. n.27337/2008).

Difatti, per la fattispecie in questione è riconducibile all'ipotesi di lesioni colpose (art.582/590 c.p. in combinato disposto all'art.157 c.p.), prevedente la prescrizione quinquennale per le lesioni gravi.

Data la premessa, si deduce che, dovendosi, per norma generale(art. 2947 c.c comma II), prescrivere il diritto al risarcimento del danno nel termine di due anni, gli atti interruttivi menzionati hanno abbondantemente interrotto il trascorrere del termine.

Nel merito, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 28/11/2013 a mezzo interpello dei testi [REDACTED] e [REDACTED]

Si ritiene genuina la deposizione resa di entrambi i testimoni, atteso che entrambi hanno dichiarato di assistere al sinistro, ricostruendo la scena dell'incidente e fornendo al giudice validi elementi per delibare sul punto.

In particolare, [REDACTED], descrive l'impatto verificatosi tra la bici e una autovettura, rimasta sconosciuta, in quanto dileguatasi dopo l'urto, avvenuto " in C.so Domenico Ricciardi, con direzione

S.Anastasia", precisando, nel corso della deposizione che.." abbiamo visto mio suocero alla guida di una bicicletta che procedeva nella nostra stessa direzione . Ho visto una Fiat Croma di colore scuro che ci sorpassava ed immediatamente rientrava nella corsia di marcia con direzione S.Anastasia impegnata dalla bici ed urtava la bici sul lato sinistro facendola cadere sul lato destro.."...aggiungendo, poi,.."il conducente della Fiat, un uomo, è andato via velocemente senza rallentare.."

Seppur con qualche variazione, di egual tenore la deposizione resa dal teste XXXXXXXXXX

Orbene, atteso che dalla deposizione in atti si evince che il veicolo inidentificato stesse percorrendo la medesima direzione seguita dai testimoni oculari a bordo delle proprie autovetture(ovvero C.so D. Ricciardi), ne consegue che il veicolo "pirata" , dopo aver impegnato l'altra corsia durante un sorpasso, rientrava ed impattava l'attore che procedeva, come da deposizioni rese, strettamente sul margine destro della propria carreggiata.

Tale descritta condotta, si appalesa contraria al dettato dell'art. 148 comma 2/a del Codice della strada ,relativo alle modalità di effettuazione di un sorpasso tra veicoli , imponendo, la disposizione, che .."la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio"..precisando il comma III che .."il conducente che sorpassa un veicolo o altro conducente della strada che lo precede sulla stessa corsia , dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e ripotersi a destra , senza creare pericolo o intralcio..".



All'uopo , è principio asseverato dalla dottrina e giurisprudenza, che il giudice , nell'effettuare la valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., debba seguire un criterio senza ombra di dubbio obiettivo, nel senso di non stravolgere l'essenza dei fatti allegati ma, in ogni caso, traendo elementi di valutazione che concorrano alla formazione del libero convincimento del giudice, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (v. Cass.n.17097 del 21/07/2010; Cass. n.10055 del 27/04/2010; Cass. n. 5440 del 5/03/2010).

Dalla sintesi di tale principio si evince che l'unico limite imposto al giudice è quello relativo alla motivazione che ha utilizzato nella formazione del proprio convincimento.

Ergo, questo giudice, ritiene che la dichiarazione espressa dal teste in questione debba essere letta nella sua interezza per comprenderne l'effettivo significato, non potendosi soffermare sui singoli passaggi delle espressioni utilizzate dal teste, dovendo, in buona sostanza, il giudicante effettuare opportuna valutazione ermeneutica delle affermazioni rese agli atti.

Pertanto, nella rilettura attenta dei fatti esposti dai testi si fa espresso riferimento ad una autovettura, per quanto non correttamente individuata né nel colore né nel tipo, che, nel percorrere il luogo del sinistro abbia effettivamente ingenerato l'incidente , tant'è che gli stessi sono in grado di descrivere la direzione di marcia della mentovata e precisando, inoltre, che l'automezzo si allontanava senza arrestare la marcia .

E', altrettanto ragionevole e verosimile che i predetti, colti dall'effetto sorpresa dell'evento imprevisto e dalla emotività sorta a seguito delle gravi conseguenze subite dal ciclista, non si siano curati di trascrivere immediatamente il numero di targa dell'investitore.

Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art. 283 del dlgs n. 209/2005, li dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto "non identificato".

Nessun altro elemento rilevante si evince in sede di prova dei fatti, in mancanza di allegazione contraria.


Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, all'udienza del 4/11/2014, il G.U. , dott.Raffone, provvedeva alla nomina di CTU al fine di valutare gli esiti medico - legali alla parte lesa.

La stima veniva effettuata dal dott. [REDACTED], medico chirurgo.

L'elaborato, sufficientemente schematico in merito alle analisi delle singole poste di danno, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul caso.

In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C. sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.

Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito, se derivi a seguito di una violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in



cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (es: trattamento illecito dei dati sensibili).

Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art 2059 c.c quale voce autonoma di danno.

Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle di Milano, trattandosi di danno da macropermente superiore al 9%.

Orbene, il consulente così conclude: invalidità permanente nell'ordine del 13 % ; temporanea assoluta 70 giorni; temporanea parziale 60 giorni al 75%; temporanea parziale 80 giorni al 50%.; infine, temporanea parziale 80 giorni al 25%.

Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 69) risulta una quantificazione tabellare dell'invalidità permanente pari ad € 27.585,00 (punto base € 3.215,04).

Per la temporanea totale di gg 70, si applica il valore di € 96,00 al di', pertanto il totale sarà di € 6.720,00;

per la temporanea parziale di 60 gg, si applica il valore di € 96,00 percentualizzato al 50%, ovvero ,il totale sarà € 4.320,00;

per la temporanea parziale di gg 80 si applica il valore di € 96,00 percentualizzato al 50 %, ovvero il totale sarà € 3.840,00;

infine, per la temporanea parziale di gg 80 , si applica il valore di € 96,00 percentualizzato al 25%, ovvero il totale sarà € 1.920,00.

Sommando queste voci l'ammontare del danno biologico complessivo risulta di € 44.385,00.



Viene, inoltre, riconosciuto per le spese mediche documentate l'importo di € 100,00, per il cui il totale del danno ammonta ad € 44.485,00.

Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può più essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.

Pertanto, la somma a cui va condannata la convenuta risulta, nel totale degli importi sopra indicati e ristretti alla domanda espressa, in € 44.485,00, su cui decorrono gli interessi di legge dalla domanda giudiziale oltre la rivalutazione monetaria da calcolarsi sul minor importo maturato al momento del sinistro, dal momento che l'indennizzo riveste funzione reintegratoria, essendo debito di valore.

Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55.

PQM

il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, così definitivamente provvede:

in accoglimento della domanda attorea,
condanna la [REDACTED] S.p.a, impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate p.t. a pagare la somma di € 44.485,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione, in favore dell' attore;
condanna, altresì, le [REDACTED] ass.ni s.p.a in pers.del leg rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in €



██████████ per compensi parametrati, oltre iva e cap, oltre art. 2
DM55/14 per spese gen. per compensi ed € ██████████ per verosimili
esborsi, il tutto con attribuzione agli Avv.ti Daniele Saggese e Luca
Saggese, dichiaratisi anticipatari;

pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU
liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Nola 7 luglio 2016

DI. 826/2016
NOLA 7 LUGLIO 2016

IL G.O.T.

Dr. Alfredo Granata

Depositate in Cancelleria
il 10/07/2016
IL CANCELLIERE